

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' ROTALIANA KÖNIGSBERG

**DISCIPLINARE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE
SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A
FAVORE DI UTENTI IN CARICO ALLA COMUNITA' ROTALIANA
KÖNIGSBERG E COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
TRASFERITISI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI
DUE ENTI**

N. Rep. **xx** /2023

Tra i signori:

- dott.ssa Nicoletta Deavi nata ad Ala (TN) il 26/02/1974 la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Rotaliana Königsberg con sede in Mezzocorona nella sua qualità di Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Abitative dell'Ente medesimo, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente della Comunità Rotaliana Königsberg n. **xx** di data **xx.xx.xxxx**

e

- dott. **xxxxxxx** nato a **xxxx** il **xx.xx.xxxx** la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità della Valle di **xxxx** con sede in **xxxx** nella sua qualità di **xxxx** dell'Ente medesimo;

Premesso che:

- le *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, mantenute in vigore con atto di indirizzo e coordinamento delle funzioni socio-assistenziali di livello locale, approvato annualmente dalla Giunta provinciale, prevedono che *“l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente”* e, pertanto, dall'Ente in cui l'utente risiede al momento della richiesta dell'intervento;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia di

governo dell'autonomia del Trentino”, ha previsto la costituzione di Enti territorialmente autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

- a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi.
- visto il documento recante “Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio assistenziali da parte delle Comunità/Territorio” sottoscritto in data 23/03/2017 dai responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;
- atteso, in particolare e fra l'altro, che:
 1. il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;
 2. in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza).
 3. nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente non sia già attivo un piano assistenziale da parte della Comunità/Territorio di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché l'erogazione del Servizio rimarranno in capo alla Comunità/Territorio d'arrivo ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza).

L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti.

- risulta pertanto necessario provvedere alla definizione di accordi operativi formali tra la Comunità Rotaliana Königsberg, e la Comunità della Valle dei Laghi al fine di disciplinare le modalità d'assunzione degli oneri relativi alla fruizione di servizi da parte di persone che si trovano nelle situazioni sopra delineate, che usufruiranno di prestazioni erogate da parte dell'altro Ente fino a scadenza del presente atto o alla cessazione degli effetti dello stesso per sopraggiunti nuovi accordi tra Enti che ne modifichino i contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si sottoscrivono i seguenti accordi operativi.

Articolo 1

Oggetto ed individuazione dei contraenti

La Comunità Rotaliana Königsberg e la Comunità della Valle dei Laghi, s'impegnano, fino a scadenza del presente atto, in base a prassi già consolidate ed a seguito di formale richiesta reciproca, a seguire casi di persone residenti nei loro territori di riferimento e pertanto di loro competenza, che si trasferiranno nel territorio di competenza dell'altro Ente, anche temporaneamente per motivi di carattere familiare, di vacanza, di assistenza, ecc. oppure persone in carico al proprio Ente e temporaneamente residenti sul territorio di competenza dell'altro Ente.

Detto trasferimento deve essere anticipatamente concordato tra i due Enti in questione, definendo un progetto d'aiuto che prevede l'attivazione di servizi e prestazioni a favore della persona trasferitasi, anche temporaneamente, le cui spese saranno inizialmente assunte da parte dell'Ente che ne assicura l'erogazione, con conseguente rimborso da parte dell'altro Ente, competente territorialmente.

L'Ente che eroga temporaneamente i servizi concordati a favore della persona sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, richiedendone successivamente il rimborso all'Ente territorialmente competente.

La quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, che rimarrà competente anche per gli aspetti

amministrativi ed economico-finanziari connessi al caso.

Eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste.

Articolo 2

Corrispettivi

I servizi attivati da parte dell'Ente interessato saranno quelli anticipatamente concordati e previsti dal provvedimento di assunzione della spesa, redatto in base al progetto di aiuto elaborato a favore della persona in parola.

Per quanto attiene al Servizio Sociale professionale, nulla sarà dovuto reciprocamente da parte della Comunità Rotaliana Königsberg e della Comunità della Valle dei Laghi, stante i positivi rapporti di mutuo supporto in occasione di passaggio di casi tra i rispettivi Enti.

I servizi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere erogati da parte dell'Ente interessato anche a mezzo di propri gestori esterni, incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi a favore della persona in parola.

L'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate inerenti le prestazioni erogate a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente verranno assunti direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, con apposito atto del Dirigente/Responsabile del Servizio di riferimento.

Articolo 3

Modalità di rimborso delle spese

Il pagamento del rimborso delle spese di cui all'art. 2 dovrà essere effettuato dall'Ente territorialmente competente per i casi trasferitisi anche temporaneamente, entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura emessa da parte dell'Ente interessato che ha erogato le prestazioni, attestata dal protocollo dell'Ente territorialmente competente, alla quale devono essere allegati:

- rendiconto delle spese sostenute concernenti il presente disciplinare;
- dichiarazione del Legale rappresentante dell'Ente erogatore, con l'indicazione del gestore del servizio, gli estremi della fattura pagata e la precisazione della quota riferita al presente disciplinare.

Articolo 4

Trattamento dei dati

Entrambi gli enti sono Titolari del trattamento e in attuazione della Convenzione la comunicazione di dati personali avviene nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2006.

Articolo 5

Durata

Il presente disciplinare ha la durata **dalla data della sua sottoscrizione sino al 31/12/2028** o alla cessazione degli effetti per successivi nuovi accordi tra Enti che ne modifichino i contenuti, assicurando comunque la copertura delle spese per i casi trasferitisi anteriormente, pur nel rispetto delle modalità richiamate nel presente disciplinare, fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di lettera raccomandata A/R ed avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 6

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso gli Enti di rispettiva appartenenza.

Articolo 7

Spese contrattuali

Il presente disciplinare è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 131/1986 ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (art. 16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972).

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia non sanata, è competente il Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per la Comunità Rotaliana Königsberg,

Per la Comunità della Valle dei Laghi

La Responsabile del Servizio Politiche
Sociali e Abitative
dott.ssa Nicoletta Deavi
(f.to digitalmente)

Il Presidente
dott. xxxxxx
(f.to digitalmente)